

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A
PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2000

Il Presidente Federale,

§ esaminato - unitamente ai Consulenti della F.I.G.C. - il Regolamento delle Assemblee Elettive adottato dall'A.I.A.;

§ visto l'art. 29 comma 3 dello Statuto della Federazione approvato dall'Assemblea Straordinaria federale tenutasi in data 14 ottobre 2000 e ratificato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in data 20 ottobre 2000;

d i c h i a r a

la conformità del Regolamento delle Assemblee Elettive dell'A.I.A. al vigente Statuto della F.I.G.C. nonché allo Statuto del C.O.N.I. ed alle altre normative vigenti.

Si riserva in ogni caso di sottoporre la presente delibera, per quanto di necessità, al Consiglio Federale nella prima riunione utile.

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL'A.I.A.

“ TITOLO PRIMO : ASSEMBLEE SEZIONALI

Art. 1 - L'Assemblea Straordinaria Sezionale

I Presidenti C.R.A. fissano con un preavviso di almeno otto giorni le date di svolgimento delle Assemblee Straordinarie Sezionali nell'arco dei giorni stabiliti dal Comitato Nazionale A.I.A. (non superiore a cinque giorni) e le presenziano direttamente o tramite proprio delegato che sia componente del Consiglio Regionale in carica.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, è valida quando siano presenti almeno un quarto degli aventi diritto. Le Assemblee debbono tenersi, preferibilmente, presso la sede Sezionale in prima o in seconda convocazione nello stesso giorno e purché intercorra tra le due convocazioni un lasso temporale di almeno un'ora. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso per lettera consegnata

anche a mano, agli aventi diritto al voto almeno 5 giorni prima della data fissata dell'Assemblea ed affisso nei locali sezionali. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della Sezione o da chi ne fa le veci, il quale ne assume la presidenza provvisoria dopo aver accertato la validità dell'Assemblea stessa unitamente al Collegio dei Revisori sezionali tramite appello nominale con verifica numerica degli associati presenti. Su suo invito, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, da due o più scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea verifica dapprima la regolarità della presentazione delle candidature alla carica di Presidente sezionale e, nel solo caso in cui non risulti presentata validamente alcuna candidatura, invita i presenti a farlo immediatamente onde poter proseguire l'attività assembleare, comunica poi i nominativi degli associati disponibili al ruolo di Delegati Sezionali e nel caso di assenza invita gli associati presenti in possesso dei requisiti a presentare la loro disponibilità in numero almeno pari ai delegati sezionali da eleggere e convalida di seguito il prospetto degli associati aventi diritto al voto. Invita di seguito i candidati alla carica di Presidente Sezionale ad esporre il proprio programma ed apre l'eventuale discussione tra gli associati.

Verificata poi la regolarità dei mezzi necessari all'esercizio del diritto di voto in modo segreto, dichiara aperta la votazione e consegna le schede vistate da almeno due scrutatori con l'avvertenza che il seggio resterà aperto per almeno due ore; nelle Sezioni con più di centocinquanta associati questi riceveranno una scheda nella quale potranno votare nell'apposito spazio per l'elezione del Presidente di Sezione, ed in altro apposito spazio, sulla stessa scheda, per i Delegati Sezionali.

Il Presidente dell'Assemblea tiene l'elenco nominativo degli associati che partecipano alla votazione. Terminato l'orario di apertura della votazione, egli provvede pubblicamente allo spoglio delle schede votate ed alla compilazione del verbale di seggio in triplice copia ed alla relativa sottoscrizione in unione ai due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea, ultimato lo spoglio e la redazione del verbale, risolve con annotazione in calce al verbale stesso eventuali reclami scritti proposti da candidati o aventi diritto avverso la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio e proclama eletto a Presidente di Sezione il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti purché risulti che alla votazione abbiano partecipato almeno un quarto degli aventi diritto al voto. Proclama poi eventualmente i nominativi dei Delegati sezionali eletti. Di tutte le operazioni svolte durante l'Assemblea Straordinaria sezionale è redatto apposito verbale dal segretario che lo consegna immediatamente al CRA o al suo delegato presente. Gli associati non partecipanti all'Assemblea possono inoltrare reclamo alla Commissione di Disciplina d'Appello avverso la eventuale irregolarità di convocazione entro il termine di cinque giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea a mezzo fax da trasmettere all'A.I.A. centrale.

Art. 2 - Elezione dei Presidenti di Sezione

I Presidenti di Sezione sono eletti a suffragio universale dai rispettivi associati e con scrutinio segreto, in apposita Assemblea Straordinaria Sezionale e durano in carica per quattro stagioni sportive, di norma corrispondenti con il quadriennio olimpico.

La carica non può essere ricoperta per più di due mandati anche non consecutivi

Il pregresso assolvimento della carica su nomina del Presidente dell'A.I.A. non preclude la presentazione della candidatura.

Art. 3 - Requisiti soggettivi per l'elezione

E' eleggibile alla carica di Presidente di Sezione l'associato che possieda all'atto della presentazione della candidatura tutti i requisiti per l'elettorato attivo, nonché i seguenti:

a) abbia maturato un'anzianità associativa di almeno otto anni;

b) abbia compiuto i ventotto anni di età e non abbia superato i settanta anni;

c) non si trovi in nessuna delle condizioni ostative di cui all'art. 22 bis N° I F - F I G C in rubrica

"Disposizioni per l'onorabilità" e comunque la sua candidatura non risulti in contrasto con qualsiasi altro atto e norma federale;

d) non sia stato colpito da provvedimento disciplinare comportante, anche in via di cumulo, la sospensione superiore ad un anno;

e) venga presentato con scheda di candidatura sottoscritta da un numero di associati della Sezione aventi diritto al voto pari ad almeno un decimo degli associati alla data del 30 Giugno dell'anno in corso.

Art. 4 - Elettorato attivo

Hanno diritto al voto tutti gli arbitri che risultano associati della sezione alla data del 30 Giugno dell'anno in corso e che al momento dell'Assemblea Straordinaria Sezionale non risultino sospesi nemmeno cautelativamente, e siano in regola da almeno quindici giorni, col pagamento delle quote sezionali.

Il Presidente di Sezione in carica è tenuto a redigere il prospetto degli arbitri aventi diritto al voto sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea Straordinaria Sezionale ed affiggerlo nei locali previa sua sottoscrizione.

La Procura Arbitrale, avvalendosi anche delle Procure regionali, è tenuta ad inoltrare entro il giorno antecedente quello fissato per l'Assemblea a tutti i Presidenti in carica l'elenco degli associati della sezione sospesi cautelativamente o con delibera disciplinare sulla cui base il Presidente provvede all'eventuale rettifica del prospetto degli aventi diritto al voto dallo stesso già predisposto ed affisso. Non sono ammesse deleghe.

Art. 5 - Presentazione delle candidature

Gli associati che intendono candidarsi per la elezione a Presidente sezionale debbono presentare al Presidente in carica, almeno un' ora prima di quella fissata per l'Assemblea Straordinaria sezonale in prima convocazione, una scheda contenente il proprio nominativo, i dati anagrafici, l'anzianità associativa, la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 3, sottoscritta, oltre che dallo stesso per confermarne la veridicità, da un numero di associati della Sezione aventi diritto al voto come definito al precedente articolo 3 punto e.

La scheda viene consegnata al Vice Presidente sezionale nel caso il Presidente in carica intenda candidarsi.

Le schede di presentazione delle candidature, una volta accertata dal Presidente la sussistenza dei requisiti per l'eleggibilità, la regolarità dei dati in essa risultanti, anche avvalendosi della scheda personale, e la regolarità delle firme di presentazione, vengono affisse nei locali sezionali non appena pervenute con l'indicazione della data e dell'ora di effettiva presentazione.

Gli aventi diritto al voto non possono presentare più di una candidatura. In caso contrario è ritenuta valida la sottoscrizione della scheda di candidatura consegnata per prima al Presidente Sezionale in carica. Il Presidente rifiuta le schede di presentazione delle candidature non ritenute valide invitando a regolarizzarle ed a ripresentarle entro il termine perentorio di cui al primo comma. La candidatura alla carica di Presidente sezionale non è compatibile con quella alla carica di delegato sezionale.

Art. 6 - I Delegati Sezionali

Nelle Sezioni con più di centocinquanta associati alla data del 30 Giugno dell'anno in corso è previsto che sulla stessa scheda per la elezione del Presidente Sezionale, in un autonomo spazio, possa essere espressa una preferenza nominativa per un Delegato Sezionale, scelto liberamente tra gli aventi diritto al voto che abbiano gli stessi requisiti per la candidatura a Presidente Sezionale. I concorrenti a tale funzione devono presentare una dichiarazione scritta di loro pugno al Presidente dell'Assemblea Straordinaria sezionale in prima convocazione dalla quale risulti in modo espresso la loro

disponibilità all'assolvimento della funzione di Delegato sezionale.

Il Presidente dell'Assemblea, verificati i requisiti soggettivi, comunica l'elenco degli associati concorrenti per il ruolo di Delegati Sezionali e ne cura l'affissione prima dell'apertura della votazione nei locali sezionali.

Per le Sezioni con più di 150 associati e sino a 300 gli associati potranno esprimere una sola preferenza e risulterà eletto a Delegato Sezionale l'associato che avrà riportato il maggior numero di voti. Per le Sezioni con più di 300 e sino a 450 associati potranno esprimersi due preferenze e risulteranno eletti a Delegati Sezionali i primi due più votati. Per le Sezioni con più di 450 e sino a 600 associati potranno esprimersi fino a tre preferenze e risulteranno eletti a Delegati Sezionali i primi tre più votati. Per le Sezioni con più di 600 e sino a 750 associati potranno esprimersi fino a quattro preferenze e risulteranno eletti a Delegati Sezionali i primi quattro più votati. Per le Sezioni con più di 750 associati potranno esprimersi fino a cinque preferenze e risulteranno eletti a Delegati Sezionali i primi cinque più votati.

“ TITOLO SECONDO: ASSEMBLEA GENERALE

Art. 7 - L'Assemblea Generale

Il Presidente dell'A.I.A. in carica fissa con un preavviso di almeno dieci giorni la data ed il luogo di celebrazione dell'Assemblea Generale, dandone immediata notizia ai componenti del Consiglio Centrale.

Provvede poi alla convocazione per iscritto di tutti gli aventi diritto al voto con un preavviso di almeno cinque giorni, indicando l'ordine del giorno e gli orari previsti per la prima e la seconda convocazione, con l'avvertenza che tra le due convocazioni intercorrerà almeno un'ora.

Il Presidente Nazionale in carica, salvo non sia candidato, ed in tal caso è sostituito dal Vice Presidente, presiede l'Assemblea e provvede all'appello nominale.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se risultano presenti i tre quarti degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è valida se risultano presenti il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.

Il Presidente Nazionale in carica riferisce sulla regolarità della presentazione delle candidature a Presidente Nazionale dell'A.I.A. e, nel solo caso in cui non risulti presentata validamente alcuna candidatura, invita i presenti a farlo immediatamente onde poter proseguire l'attività assembleare; convalida il prospetto degli associati aventi diritto al voto e prima dell'apertura della votazione comunica all'Assemblea le dichiarazioni di disponibilità all'elezione a Componente del Comitato Nazionale suddivise per macroregioni, sollecitando i presenti, solo nel caso non vi siano già state almeno due dichiarazioni scritte di disponibilità per ciascuna delle macroregioni ad offrire la loro immediata disponibilità. Egli invita i candidati alla carica di Presidente Nazionale ad esporre il proprio programma secondo l'ordine cronologico di presentazione delle candidature ed apre l'eventuale discussione tra i presenti.

Dichiara poi l'apertura delle votazioni invitando gli aventi diritto a presentarsi presso il seggio costituito.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto ad aggiornare l'elenco nominativo degli associati presenti risultanti dal primo appello con tutti quelli che si presentino anche per la sola votazione.

Il Presidente dell'Assemblea, ricevuto dal Presidente della Commissione Elettorale copia del verbale di scrutinio, proclama eletto a Presidente Nazionale dell'A.I.A. il candidato che abbia riportato almeno il cinquanta per cento più uno dei voti calcolati sugli aventi diritto al voto e non sui votanti. Nel caso tale quorum non fosse raggiunto da alcun candidato, si farà luogo ad un ballottaggio immediato tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e risulterà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti indipendentemente dal numero dei votanti

Il Presidente dell'Assemblea poi proclamerà gli eletti a componenti del Comitato Nazionale i due associati che in ogni macroregione avranno riportato il maggiore numero di voti validi. Il Segretario dell'A.I.A. redige il verbale di tutte le operazioni svolte durante l'Assemblea Generale e lo conserva tra gli atti ufficiali.

Art. 8 - Il Presidente Nazionale dell'A.I.A.

Il Presidente Nazionale è eletto a scrutinio segreto dai Presidenti delle Sezioni, dai Delegati Sezionali, dai Presidenti C.R.A, dai Componenti il Comitato Nazionale in carica e dai Dirigenti Benemeriti riuniti in apposita Assemblea Generale e dura in carica per quattro stagioni sportive, di norma corrispondenti con il quadriennio olimpico.

La carica non può essere ricoperta per più di due mandati anche non consecutivi.

Il pregresso assolvimento della carica su nomina del Presidente Federale non preclude la presentazione della candidatura.

Art. 9 - Requisiti soggettivi per l'elezione

E' eleggibile alla carica di Presidente Nazionale dell'A.I.A. l'associato che possieda all'atto della presentazione della candidatura tutti i requisiti per l'elettorato attivo nonché i seguenti:

- a) sia Dirigente Benemerito o Arbitro Benemerito;
- b) abbia già ricoperto o ricopra la carica di componente del Consiglio Centrale dell'A.I.A., o di Presidente di Sezione;
- c) abbia già compiuto i quarant'anni di età e non abbia superato i settant'anni;
- d) non si trovi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 22 bis N.O.I.F. - F.I.G.C. in rubrica "Disposizioni per l'onorabilità" e comunque la sua candidatura non risulti in contrasto con qualsiasi altro atto o norma federale;
- e) non risulti colpito da sanzioni disciplinari che abbiano comportato, anche in via cumulativa, una sospensione superiore ad un anno.
- f) venga presentato con dichiarazione di candidatura sottoscritta da almeno sessanta associati aventi diritto al voto.

Art. 10 - Il Comitato Nazionale

E' eleggibile alla carica di componente del Comitato Nazionale l'associato che possieda all'atto della celebrazione dell'Assemblea Generale tutti i requisiti per l'elettorato attivo nonché i seguenti:

- a) sia Dirigente Benemerito, arbitro Benemerito o arbitro Fuori Quadro e non abbia superato l'età di 70 anni;
- b) abbia già ricoperto o ricopra la carica di componente del Consiglio Centrale o di Presidente di Sezione;
- c) non si trovi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 22 bis N.O.I.F.- F.I.G.C. in rubrica "Disposizioni per l'onorabilità" e comunque la sua candidatura non risulti in contrasto con qualsiasi altro atto o norma federale;
- d) non risulti colpito da sanzioni disciplinari che abbiano comportato, anche in via cumulativa, una sospensione superiore ad un anno.

La carica non può essere ricoperta per più di due mandati quadriennali anche non consecutivi.

Il Comitato Nazionale è composto da sei componenti, due per ciascuna delle aree geografiche seguenti :

- a) Friuli Venezia Giulia - Liguria - Lombardia - Piemonte / Val D'Aosta - Trentino A.A - Veneto
- b) Emilia Romagna - Lazio - Marche - Toscana - Sardegna - Umbria
- c) Abruzzo - Campania - Calabria - Puglia - Basilicata - Sicilia - Molise

La dichiarazione di disponibilità alla candidatura va resa per iscritto al Presidente A.I.A. in carica, dal momento della convocazione fino al termine dell'Assemblea generale in prima convocazione.

Il Presidente dell'Assemblea verificata l'esistenza dei requisiti soggettivi comunica all'Assemblea i nominativi degli associati concorrenti per l'incarico prima dell'inizio delle operazioni di votazioni e ne cura l'affissione in un apposito elenco consultabile dagli aventi diritto al voto.

I componenti dell'Assemblea Generale, votano separatamente per area geografica esprimendo al massimo due preferenze e risultano eletti i candidati che riportano la maggioranza relativa dei voti espressi purché rappresentanti di Regioni diverse.

Art. 11 - Elettorato attivo

Hanno diritto al voto i Componenti il Comitato Nazionale in carica, i Presidenti di Sezione ed i Delegati Sezionali eletti, i Presidenti CRA in carica ed i Dirigenti Benemeriti.

I Presidenti delle Sezioni sino a 150 associati hanno diritto ad una sola scheda, come i componenti del Consiglio Centrale, i Dirigenti Benemeriti ed i Delegati Sezionali.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 12 - Presentazione delle candidature

Gli associati che intendono candidarsi per l'elezione a Presidente Nazionale dell'A.I.A. debbono presentare al Presidente Nazionale in carica, almeno un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea Generale in prima convocazione, una scheda contenente il proprio nominativo, i dati anagrafici, l'anzianità associativa, i ruoli tecnici svolti, le cariche associative eventualmente ricoperte anche nel passato e una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 9 sottoscritta, oltre che dallo stesso per confermarne la veridicità, da almeno sessanta associati aventi diritto al voto. La scheda viene consegnata al Vice Presidente Nazionale nel caso in cui il Presidente in carica intenda candidarsi.

Le schede di presentazione delle candidature, una volta accertata dal Presidente Nazionale in carica la sussistenza dei requisiti per l'eleggibilità, la regolarità dei dati in essa risultanti, anche avvalendosi della scheda personale, e la regolarità delle firme di presentazione, vengono affisse nei locali in cui si svolge l'Assemblea Generale con l'indicazione della data e dell'ora di effettiva presentazione.

Gli aventi diritto al voto non possono sottoscrivere più di una candidatura.

In caso contrario è ritenuta valida la sottoscrizione della scheda di candidatura consegnata per prima al Presidente Nazionale in carica.

Il Presidente Nazionale in carica rifiuta le schede di presentazione di candidature non ritenute valide invitando alla loro regolarizzazione ed a ripresentarle entro il termine perentorio di cui al primo comma.

La candidatura alla carica di Presidente Nazionale è incompatibile con quella di componente del Comitato Nazionale.

“ TITOLO TERZO : NORME OPERATIVE

Art. 13 - Indizione delle elezioni

Il Presidente Nazionale in carica indice le elezioni di tutte le cariche elettive dell'A.I.A. ogni quattro stagioni sportive, di norma corrispondenti ad ogni quadriennio olimpico e le stesse debbono preferibilmente svolgersi entro il mese di giugno della quarta stagione sportiva.

Art. 14 - La Commissione Elettorale

Il Presidente Nazionale in carica, indette le date delle elezioni, provvede immediatamente alla convocazione della Commissione Elettorale che è presieduta di diritto dal Presidente della Commissione di Disciplina d'Appello in carica o, in sua assenza o impedimento, dal componente con maggiore anzianità associativa nell'Organo, ed è composta da tutti i suoi componenti e da quelli della Commissione di Disciplina Nazionale.

Non possono far parte della Commissione Elettorale gli associati che presentino la loro candidatura per le elezioni a Presidente Nazionale ed a componenti del Comitato Nazionale.

La Commissione Elettorale, che ha sede presso l'A.I.A. Centrale, predispone il facsimile della scheda di presentazione delle candidature per l'elezione a Presidente Sezionale ed a Presidente Nazionale, delle schede di voto per l'elezione del Presidente Sezionale e dei Delegati Sezionali, del Presidente Nazionale e dei componenti del Comitato Nazionale e dei verbali di scrutinio per ogni elezione.

Ricevuti copia dei verbali di scrutinio delle singole Sezioni provvede a compilare l'elenco degli aventi diritto al voto alle elezioni del Presidente Nazionale e dei componenti il Comitato Nazionale, consegnandone copia al Presidente Nazionale in carica.

La Commissione Elettorale, verificata l'idoneità della predisposizione dei seggi per assicurare la segretezza dell'espressione del voto, distribuisce agli aventi diritto la scheda già vidimata da almeno due suoi componenti, previa identificazione dell'elettore, provvede allo spoglio delle schede votate e redige il verbale di scrutinio in duplice copia, di cui una è subito consegnata al Presidente dell'Assemblea.

Nel caso di ballottaggio predispone la scheda con i nominativi dei due candidati concorrenti e cura gli stessi incombenti suddetti.

Esamina e decide in unica istanza, a maggioranza dei presenti ed insindacabilmente tutti i reclami scritti presentati dai candidati e dagli aventi diritto al voto.

I reclami avverso la regolarità della presentazione delle candidature debbono essere presentati al Presidente dell'Assemblea Generale a pena di decadenza prima dell'apertura delle operazioni di voto, mentre quelli avverso la regolarità delle votazioni e dello spoglio debbono proporsi a pena di decadenza prima della chiusura del verbale di scrutinio.

La Commissione Elettorale, infine, sorveglia che l'eventuale propaganda elettorale dei candidati alle cariche eletive si limiti ad esporre il programma e le ragioni per le quali è chiesto il consenso, senza contenere giudizi lesivi dell'onore e della dignità di altri soggetti. In quest'ultimo caso dichiara l'illegittimità della propaganda scorretta, ne ordina il ritiro e/o la rettifica con la stessa forma e rende pubblico il suo provvedimento dandone lettura in sede di Assemblea Generale.

Art. 15 - Operazioni di voto

Il Presidente di Sezione ed il Presidente Nazionale in carica sono tenuti a predisporre nei locali destinati alle Assemblee rispettivamente un'urna e quattro urne per la raccolta delle schede votate, ed almeno rispettivamente due e quattro cabine elettorali, o altro idoneo mezzo che consenta l'espressione segreta del voto.

Durante le operazioni di voto dovranno presenziare almeno due dei componenti l'Ufficio di Presidenza Sezionale ed almeno tre dei componenti la Commissione Elettorale. L'avente diritto al voto va identificato tramite la tessera federale o altro valido documento e segnato sul prospetto degli aventi diritto al voto prima della consegna della scheda già vidimata.

Esaurita la votazione l'associato deve riporre personalmente la scheda nell'urna e ritirare la sua tessera o il documento di riconoscimento consegnato.

Art. 16 - Modalità di espressione del voto

I 'avente diritto al voto all'Assemblea Straordinaria Sezionale esprime il suo voto scrivendo il

nominativo del candidato alla Presidenza Sezionale, completo del nome proprio in caso di potenziale omonimia con altri candidati, nell'apposito spazio ed eventualmente scrivendo il nominativo del o dei Delegati Sezionali, completo del nome proprio in caso di potenziale omonimia con altri disponibili risultanti nell'elenco, sempre in autonomo ed apposito spazio esistente sulla stessa scheda.

L'avente diritto al voto all'Assemblea Generale riceve due schede ed esprime il suo voto scrivendo su una apposita il nominativo del candidato alla Presidenza Nazionale, completo del nome proprio in caso di potenziale omonimia con altri candidati, e sull'altra fino a due nominativi dei concorrenti alla carica di Componenti del Comitato Nazionale scelti fra quelli della sua macroregione, completi del nome proprio in caso di potenziale omonimia. La scheda si considera in bianco se nessun nominativo risulta espresso su di essa. La scheda si considera nulla se risultano scritti più nominativi di candidati di quelli previsti per la stessa carica di Presidente Sezionale o di Presidente Nazionale o se l'espressione del voto è fatta con il solo cognome in caso di omonimia o se risultati votato un associato non candidato alle cariche elettive o se il nominativo non è indicato nell'apposito spazio o se sono indicati nominativi superiori a quelli consentiti per le cariche di delegati sezionali e di componenti del Comitato Nazionale o se sono impressi segni anomali che rendano identificabile l'elettore. La scheda utilizzata nell'elezione dell'Assemblea Straordinaria Sezionale è valida anche se esprime un voto valido solo per una delle due cariche elettive previste e non sia affetta dai motivi generali di nullità sopradescritti.

All'ora fissata per la chiusura del seggio sono ammessi al voto solo gli associati già presenti in sala. Nel caso un elettore dichiari di aver errato nell'espressione del voto prima di riconsegnare nell'urna la scheda votata, il Presidente dell'Ufficio o il Presidente della Commissione Elettorale provvede a far vidimare una nuova scheda consegnandola all'elettore per ripetere l'operazione. La scheda dichiarata errata viene ritirata, non deposta nell'urna e non scrutinata. Il tutto deve risultare dal verbale del seggio.

Art. 17 - Operazione di scrutinio

Ultimato l'orario per la votazione, il Presidente dell'Ufficio Elettorale o il Presidente della Commissione Elettorale, provvede alla verifica del numero dei votanti consultando i prospetti degli aventi diritto al voto già compilati all'atto del ritiro delle schede.

Inizia poi lo scrutinio aprendo l'urna ed attribuiti i compiti agli scrutatori legge a voce alta ogni singola scheda per la carica elettiva, mentre due scrutatori annotano per ciascun candidato la preferenza ottenuta.

Le schede bianche e nulle sono accantonate separatamente dalle altre, sempre previa loro annotazione nel verbale.

Hanno diritto ad assistere alle operazioni di spoglio i candidati e gli aventi diritto al voto, ponendosi nei locali in modo da non disturbare le operazioni stesse.

I candidati possono contestare l'attribuzione di schede fatte dal Presidente o quelle dichiarate bianche e nulle con succinta motivazione che lo scrutatore trascrive nel

verbale e che viene fatta sottoscrivere dal reclamante. In tal caso la scheda viene riposta tra quelle contestate ed il Presidente dell'Assemblea Sezionale o la Commissione Elettorale, a maggioranza dei presenti, delibererà in via definitiva ed insindacabile sull'accoglimento o sul rigetto del reclamo con motivazione scritta risultante dal verbale prima della sua finale sottoscrizione.

Ultimato lo spoglio il Presidente verifica la corrispondenza tra le schede spogliate ed i votanti già numerati, dando atto a verbale delle ragioni di eventuali discordanze. Esaurita la compilazione del verbale in triplice copia dall'Ufficio di

Presidenza Sezionale lo stesso è immediatamente inoltrato al C.R.A. unitamente alle schede scrutinate.

Una copia viene consegnata dopo la proclamazione al Presidente Sezionale eletto che la conserverà nei documenti sezionali. L'altra copia viene immediatamente spedita alla Commissione Elettorale.

Nella Assemblea Generale la Commissione Elettorale redige verbale in doppia copia una delle quali

è consegnata al Presidente dell'Assemblea che provvede alla proclamazione del Presidente Nazionale e dei componenti del Comitato Nazionale eletti e che conserverà poi nei documenti dell'A.I.A. centrale. L'altra copia, con le schede scrutinate, viene trattenuta dal Presidente della Commissione Elettorale e depositata presso la Segreteria dell'A.I.A. Quest'ultima provvederà immediatamente ad informare per iscritto la segreteria F.I.G.C. dell'esito delle elezioni nazionali.

Art.18 - Decorrenza delle nomine elettive

I Presidenti Sezionali, il Presidente Nazionale ed i Componenti del Comitato Nazionale dell'A.I.A. eletti entrano nell'esercizio delle funzioni all'atto della loro proclamazione.

Nel caso i candidati a tali cariche elettive ed a quelle di Delegato Sezionale riportino parità di voti validi risulterà eletto l'associato con maggior anzianità associativa ed in caso di ulteriore parità di tale requisito quello di maggior età anagrafica.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
avv. Luciano Nizzola